

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32/24 DD. 29.10.2024

Oggetto: Predisposizione della tariffa del SII per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR – gestore HydroGEA S.p.A.

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 15.30 presso la sede dell'AUSIR in Piazzale Osoppo n. 1, Udine, a seguito di convocazione dd. 18.10.2024, si è riunita l'Assemblea regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Presidente	x	
Colautti	Alessandro	Udine	Delegato	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente		x
Gregorat	Gabriele	Campolongo Tapogliano	Componente		x
Nardini	Guido	Codroipo	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente		x
Boscarato	Fediliano	Fanna	Componente	x	
Coradazzi	Iginio	Forni di Sopra	Componente	x	
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato	x	
Sette	Lanfranco	Latisana	Componente		x
Adami	Stefano	Lauco	Componente		x
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente		x
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Polidori	Paolo	Muggia	Componente	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente		x
Piani	Luca	Palmanova	Delegato	x	
Peressini	Juli	Pasian di Prato	Componente	x	
Tirelli	Mattia	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
De Sabata	Michele	Premariacco	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	x	
Bignolin	Claudio	San Pier d'Isonzo	Componente		x
Babuder	Michele	Trieste	Delegato	x	
Tius	Antonello	Zoppola	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, della L.R. n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'Ambito

è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Maurutto	Flavio	San Michele al Tgl.	Componente		x
Pivetta	Fausto	Pramaggiore	Componente		x

È possibile partecipare alla seduta anche in modalità a distanza con collegamento telematico, secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, sul quale l'Assemblea medesima adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ed in particolare:

- l'art. 4, co. 5 secondo cui *"L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ..."*;
- l'art. 6, co. 7, lett. f) secondo cui l'Assemblea regionale d'Ambito provvede *"alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore"*;
- l'art. 6 bis, co. 2, lett. a) secondo cui Consiglio di amministrazione *"formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e o) ..."*;
- l'art. 8, co. 7, lett. c) secondo cui *"Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi ... ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b)"*;

Vista l'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, in esecuzione dell'art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016;

Visto lo Statuto dell'AUSIR ed in particolare l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale";

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, recante *"Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato"*;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante *"Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214"*;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

Considerato, in particolare, che:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011 ha trasferito all'ARERA *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l'articolo 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevede che *“Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione”*;
- l'articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/2006 prevede che *“Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/2011, prevede che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/2012, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;
- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'ARERA:
 - *“c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego ...;*
 - *d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ... sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori ...;*
 - *e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito ...;*
 - *f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ... proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni ...”*;

Visti gli atti e i provvedimenti adottati dall'ARERA per la regolazione dei servizi idrici, in adempimento alla normativa sopra citata e segnatamente:

- la deliberazione del 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
- la deliberazione del 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione del 05 maggio 2016, n. 218/2016/R/IDR recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la deliberazione del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione del 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione del 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione del 5 aprile 2018, n. 227/2018/R/IDR recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione del 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/IDR recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”;
- la deliberazione del 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/IDR recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- la deliberazione del 14 gennaio 2020, n. 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- la deliberazione del 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la deliberazione del 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione del 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/IDR recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione del 24 maggio 2022, n. 229/2022/R/IDR recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;

Vista, inoltre, la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023, n. 637/2023/R/IDR recante “*Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/idr e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)*” e, in particolare, le seguenti previsioni:

- art. 1, co. 1 secondo cui *“Sono approvate le “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2024. fatte salve le eventuali ulteriori tempistiche precisate nel medesimo allegato”;*
- art. 1, co. 2 secondo cui *“L’Ente dell’ambito di governo, con la partecipazione del gestore, recepisce le modifiche apportate agli standard specifici previsti dalla RQTI, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi, in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio”;*

Vista, nel dettaglio, la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/IDR recante *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio - MTI 4”* e, in particolare, le seguenti previsioni:

- art. 3, co. 1, secondo cui *“L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente predispone il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche (ivi comprese quelle volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici), con riferimento al periodo 2024-2035”;*
- art. 3, co. 2, secondo cui *“Il Piano delle Opere Strategiche esplicita gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate e, in una apposita sezione contiene le informazioni necessarie a monitorare:*
 - a) *l’efficacia attesa della disponibilità idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda;*
 - b) *l’efficacia attesa della disponibilità idrica a livello sovraordinato a fronte delle previsioni relative al soddisfacimento della complessiva domanda idrica, includendo anche gli usi diversi dal civile”;*
- art. 3, co. 3, secondo cui *“Sono classificabili come opere strategiche gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni”;*
- art. 3, co. 4, secondo cui *“Il Piano delle Opere Strategiche contiene il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili, ivi compresi quelli associabili agli interventi oggetto di finanziamento nell’ambito delle misure del Next Generation EU, e fornisce le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO a cui gli interventi contenuti nel POS possono eventualmente essere ricondotti”;*
- art. 3, co. 5, secondo cui *“Il Piano delle Opere Strategiche prevede, entro il 2035, un saggio di rinnovo delle infrastrutture di cui al comma 3.3 coerente con la vita utile delle medesime e riporta, in ciascun anno, lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza”;*
- art. 4, co. 2, lett a) secondo cui, ai fini della predisposizione tariffaria, l’Ente di governo dell’ambito adotta il pertinente schema regolatorio, composto, tra l’altro, dal *“Programma degli Interventi (PdI) - di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto secondo il precedente Articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale - che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06”;*
- art. 5, co. 1, secondo cui *“La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 4*

e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 639/2021/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;

- art. 5, co. 2, secondo cui “La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 6.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a - 2)”;
- art. 5, co. 3, secondo cui “Entro il 30 aprile 2024, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e aggiorna il programma degli interventi di cui al comma 4.2, lett. a);
 - b) predispone la tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4, inviando:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. c);
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico -finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità”;

Vista, da ultimo, la determinazione ARERA del 26 marzo 2024, n. 1/2024 – DSID recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al Programma degli Interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” la quale, tra l'altro:

- dispone che gli Enti di governo dell'Ambito, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, “provvedano alla trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/IDR, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti”;

- approva i seguenti schemi tipo e modelli della documentazione che deve essere trasmessa attraverso la suddetta procedura informatizzata:
 - lo schema tipo per l'elaborazione del programma degli interventi - con evidenza del piano delle opere strategiche e del piano economico finanziario;
 - la modulistica che fornisce indicazione dei dati tecnici e tariffari;
 - lo schema tipo di relazione di relazione di accompagnamento relativa agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale per il biennio 2024-2025, al programma degli interventi ed al piano delle opere strategiche;
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria;

Richiamate le seguenti note:

- nota Prot. n. 164 dd 25.01.2024, con la quale l'AUSIR chiede ai Gestori del SII della Regione di trasmettere la proposta del Programma degli Interventi, del Piano delle Opere Strategiche e la parte di propria competenza della relativa relazione di accompagnamento, nonché il file RDT compilato, la parte di propria competenza della relativa relazione di accompagnamento sulla predisposizione tariffaria, le fonti contabili, la dichiarazione di veridicità e la carta del servizio vigente;
- nota Prot. n. 32920 dd 27.02.2024, con la quale la rete di imprese "Smart Water Management FVG" comunica all'AUSIR che *"Tenuto conto delle importanti novità insite nel metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) e nella redazione dei sottostanti Programma degli interventi (PdI 2024-2029) e Piano delle Opere Strategiche (POS 2023-2035), i gestori regionali non potranno rispettare il timing richiesto da AUSIR, causa necessità di pianificare per tempi più lunghi i Piani di cui sopra"*;
- nota prot. n. 2613 dd. 03.09.2024, con la quale l'AUSIR sollecita nuovamente i Gestori a trasmettere, con la massima urgenza, tutta la documentazione ancora mancante;

Vista la nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A. (Prot. CAFC S.p.A. n. 150726/2024) con la quale:

- si comunica formalmente l'avvio dell'operazione di integrazione societaria tra i due Gestori;
- si trasmette un cronoprogramma puntuale degli adempimenti necessari per addivenire al perfezionamento della suddetta operazione entro il 20.09.2025;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea locale occidentale pordenonese del 23.10.2024, n. 3 rubricata "Aggiornamento del Programma degli Interventi per il periodo 2024-2029 e predisposizione del Piano delle Opere Strategiche 2024-2035, ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR – Gestore HydroGEA S.p.A.";

Visti i seguenti documenti:

- Relazione di accompagnamento – Obiettivi di qualità per il biennio 2024-2025, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);
- Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2024-2035 (Allegato B);
- Programma degli Interventi (PdI) 2024-2029 (Allegato C);

Vista la seguente ulteriore documentazione predisposta dagli uffici dell'AUSIR sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dal gestore HydroGEA S.p.A. (nota Prot. n. 11538 dd 16.10.2024), integrate e modificate secondo i criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio:

- relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione della tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 MTI 4 (Allegato D);

- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2024-2029 (Allegato E) e di tutto il periodo di affidamento (utilizzando il file RDT 2024 contenente i dati tecnici e tariffari, implementato dall'ARERA, dall'AUSIR e dal Gestore HydroGEA S.p.A.);
- aggiornamento della Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 637/2023/R/IDR recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (Allegato F);

Vista la dichiarazione trasmessa dal Gestore HydroGEA S.p.A. con la sopracitata nota Prot. n. 11538 dd 16.10.2024, con la quale la Società attesta la completezza e la veridicità dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessa in data 16.10.2024, oltre alla conformità alla normativa vigente del titolo autorizzatorio sulla base del quale sta attualmente fornendo il Servizio idrico integrato;

Accertata la coerenza e la completezza della documentazione trasmessa dal Gestore e verificato che la stessa è stata predisposta nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei modelli stabiliti da ARERA;

Precisato che il pertinente schema regolatorio del gestore HydroGEA S.p.A. è composto dai seguenti atti che sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale:

- relazione di accompagnamento - Obiettivi di qualità per il biennio 2024-2025, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);
- aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2024-2035 (Allegato B);
- aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) 2024-2029 (Allegato C);
- relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione della tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 MTI 4 (Allegato D);
- aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2024-2029 (Allegato E) e di tutto il periodo di affidamento (utilizzando il file RDT 2024 contenente i dati tecnici e tariffari, implementato dall'ARERA, dall'AUSIR e dal Gestore HydroGEA S.p.A.);

Precisato, infine, che è necessario ottemperare a quanto disposto dall'ARERA con la suddetta deliberazione n. 637/2023/R/IDR (art. 1, co.2) che prevede il recepimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito, con la partecipazione del gestore, delle *"modifiche apportate agli standard specifici previsti dalla RQTI, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell'ambito della Carta dei Servizi, in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio"* (Allegato F);

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2024, n. 10 recante "Predisposizione della tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 639/2023/R/IDR - Gestore HydroGEA S.p.A. Proposta all'Assemblea regionale d'Ambito";

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di validare le informazioni fornite dal gestore HydroGEA S.p.A., ai sensi dell'art. 5, co. 1, della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR e di integrarle secondo i criteri funzionali al

riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, come previsto dagli allegati di cui al punto precedente;

3. ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR, di approvare la predisposizione del pertinente schema regolatorio del gestore HydroGEA S.p.A. composto dai seguenti atti, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - relazione di accompagnamento - Obiettivi di qualità per il biennio 2024-2025, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche, integrata per la parte di competenza dall'Agenzia (Allegato A);
 - aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2024-2035 (Allegato B);
 - aggiornamento del Programma degli Interventi (Pdl) 2024-2029 (Allegato C);
 - relazione di accompagnamento contenente la metodologia applicata e la predisposizione della tariffa per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 MTI 4 (Allegato D);
 - aggiornamento del Piano Economico-Finanziario 2024-2029 (Allegato E) e di tutto il periodo di affidamento (utilizzando il file RDT 2024 contenente i dati tecnici e tariffari, implementato dall'ARERA, dall'AUSIR e dal Gestore HydroGEA S.p.A.);
4. di approvare l'aggiornamento della Carta dei Servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 637/2023/R/IDR (Allegato F);
5. di prender atto della nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A. (Prot. CAFC S.p.A. Prot. n. 150726/2024) richiamata nelle premesse e della volontà di entrambi di realizzare l'operazione di integrazione societaria di cui si è tenuto conto nell'elaborazione dei Piani Economico-Finanziari delle citate Società;
6. di trasmettere all'ARERA la presente deliberazione, unitamente ai pertinenti schemi regolatori di cui al punto n. 3, affinché quest'ultima provveda ex art. 154, co. 4, del d.lgs. 152/2006;
7. di trasmettere al gestore HydroGEA S.p.A. la presente deliberazione, unitamente al pertinente schema regolatorio adottato ai sensi del precedente punto n. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Delle Vedove